



Polizia Locale

COMUNE DI VILAVALLELONGA

Provincia di L'Aquila

e-mail: poliziale@comune.villavallelonga.aq.it

ORDINANZA 13/2026

OGGETTO: ORDINANZA PER LA PULIZIA E MANUTENZIONE DEI TERRENI E DELLE AREE PRIVATE UBICATE NEL TERRITORIO COMUNALE PER LA SALVAGUARDIA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE, PER LA PREVENZIONE DEGLI INCENDI, PER IL DECORO E LA SALVAGUARDIA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE PUBBLICA.

IL SINDACO

CONSIDERATO che la presenza di terreni, recintati e non, siti all'interno e all'esterno del centro urbano, ricoperti da una folta vegetazione spontanea, rovi e arbusti, oggetto di deposito di materiale di risulta e di rifiuti eterogenei, possono provocare seri problemi di igiene, dando luogo alla proliferazione di ratti e di animali nocivi di ogni specie, nonché sono potenziale causa di incendi, con conseguente pregiudizio per l'incolumità pubblica e privata;

RILEVATO che la regolare fruizione della viabilità pubblica può essere ostacolata dalla mancata regolare manutenzione dei terreni da parte dei proprietari e/o detentori che non provvedono al taglio delle siepi e dei rami di piante che si protendono oltre il ciglio stradale, creando impedimento alla corretta visione della segnaletica stradale e costituendo un potenziale pericolo alla circolazione stradale;

CONSIDERATO che l'incuria e l'abbandono dei terreni prossimi alle strade urbane ed extra urbane sminuiscono il decoro del paese oltre che a determinare una situazione di potenziale pericolo per la salute ed il benessere dei cittadini;

RITENUTO necessario adottare gli opportuni provvedimenti finalizzati a prevenire potenziali situazioni di pericolo o di danno alla salute pubblica, oltre che di pregiudizio all'immagine ed al decoro cittadino;

VISTO l'art. 255 del D.lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

VISTO il D.lgs. 30/04/1992, n.285 (artt. 29—30 e 31) ed il relativo Regolamento di Esecuzione D.P.R. 495/1992, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge n. 353 del 21/11/2000 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

VISTI gli artt. 423 e ss del Codice Penale;

VISTI gli artt. 892 e 894 del codice civile;

VISTO il D.lgs. n. 267 del 18/08/2000;

VISTO il vigente regolamento comunale di Polizia Urbana e le sanzioni dallo stesso previsto in caso di violazione;

ORDINA

a tutti i proprietari, conduttori, affittuari, usufruttuari e/o detentori a qualsiasi titolo di terreni appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, siti nel territorio comunale, **di provvedere** entro e non oltre il **20 giugno 2026** alla pulizia dei terreni in questione, da stoppie, erbacce, rovi e qualsiasi altro materiale secco ed altri rifiuti infiammabili e di effettuare tali interventi di pulizia ciclicamente e/o ogni qualvolta si renda necessario in modo da evitare l'insorgere di incendi e garantire la salute pubblica;

AVVERTE CHE

In caso di inottemperanza alle prescrizioni di cui sopra ai trasgressori sarà comminata la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal vigente Regolamento di Polizia Urbana e la pulizia dei terreni potrà essere eseguita dal Comune, con avvio di tutte le azioni necessarie per il recupero delle spese anticipate, fatta salva ogni altra azione, anche di natura penale;

Gli Agenti della Polizia Municipale sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza nonché dell'applicazione delle relative sanzioni in caso di inottemperanza.

Alla presente ordinanza sarà data adeguata pubblicità attraverso la pubblicazione all'albo pretorio on-line del Comune.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Abruzzo entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

Villavallelonga, lì 18.05.2026

Il sindaco
